

Segretario

CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

31 MAG. 2007

Prot. N. 22410 del \_\_\_\_\_

D.M.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 del registro

OGGETTO: Approvazione "Regolamento del Servizio Sociale Comunale e per la concessione di contributi economici" - Direttive -

L'anno Duemilasette il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 19,30 con il prosieguo, in Vibo Valentia, nel Palazzo Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

- |                          |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Francesco Sammarco    | Sindaco - Presidente |
| <input type="checkbox"/> | Antonino Daffinà      | Vice Sindaco         |
| <input type="checkbox"/> | Carmelo Aiello        | Assessore            |
| <input type="checkbox"/> | Assunta Achille       | "                    |
| <input type="checkbox"/> | Renato Giannini       | "                    |
| <input type="checkbox"/> | Antonio Iannello      | "                    |
| <input type="checkbox"/> | Vito Pitaro           | "                    |
| <input type="checkbox"/> | Silvestro Scalamandrè | "                    |
| <input type="checkbox"/> | Vincenzo Tedeschi     | "                    |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Cesare Curatola.

Presiede la seduta il Sindaco, Francesco Sammarco, il quale pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

### **IL DIRIGENTE SETTORE N. 3**

- Visto il regolamento per la concessione di contributi economici approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in materia di competenza del Consiglio, n. 8 del 10.03.05;
- Considerato che nel corso degli ultimi anni si è ravvisata la necessità di redigere nuovo regolamento, per dare una migliore funzionalità allo svolgimento delle competenze dell'ufficio e inserire nel più ampio contesto dei servizi l'erogazione delle somme di denaro agli utenti;
- Vista la bozza di nuovo regolamento predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale;
- Dato atto che del precedente regolamento rimane invariata la modulistica relativa alla richiesta di contributo indicata come "MOD. A" e "MOD. B";
- Sentite in merito le direttive formulate dall'Assessore alle Politiche Sociali dr. Vito Pitaro;
- Propone di sottoporre la bozza di "Regolamento del servizio sociale e per la concessione di contributi economici" al Consiglio Comunale per la sua approvazione;

IL DIRIGENTE SETTORE n. 3  
Dr. Francesco Antonino Nardo

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta del Dirigente Settore n. 3 sopra riportata;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Politiche Sociali;
- Visto il regolamento approvato con atto del Commissario Straordinario n. 8 del 10.03.05 ad oggetto : "Approvazione regolamento per la concessione di contributi economici";
- Vista la bozza di regolamento predisposta dal competente Ufficio Servizi Sociali e sottoposta per l'esame della Giunta;
- Ritenuto di poter procedere all'approvazione della bozza di regolamento e rimetterla conseguentemente per le determinazioni del Consiglio Comunale, previa revoca della deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 10.03.05 ad oggetto : " Approvazione regolamento per la concessione di contributi economici";
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore n.3 ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente Settore n.4 ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- Vista la legge n. 328 dell'8.11.2000 , "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Visto il D. Lgs. n 267/2000, T. U.E.L.;

Con voti unanimi, legalmente resi;

### **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa

- Proporre al Consiglio Comunale la revoca della deliberazione approvata dal Commissario Straordinario n. 8 del 10.03.05 ad oggetto : " Approvazione regolamento per la concessione di contributi economici";
- Approvare la bozza del " Regolamento del servizio sociale e per la concessione di contributi economici", predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- Trasmettere la bozza di regolamento alla competente Commissione Consiliare per l'esame ed il parere di competenza.

Del che è verbale.

IL SINDACO - PRESIDENTE  
F.to F. Sammarco

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to C. Curatola

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale del Comune che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

31 MAG. 2007

31 MAG. 2007

F.to Il Segretario Generale

---

E' copia conforme al suo originale e si rilascia in carta semplice per uso ufficio.

Data

31 MAG. 2007




Il Segretario Generale

15/

**ALLEGATO "A"**  
**Alla Delibera di Giunta Comunale n.....del...../...../2007**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE  
E  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI**



## SOMMARIO

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Condizioni
Art. 3	Utenza e soggetti beneficiari
Art. 4	Finalità degli interventi
Art. 5	Rapporti con il Terzo Settore
Art. 6	Ruolo del volontariato nel sistema integrato
Art. 7	Programmazione – studio del contesto- individuazione delle priorità
Art. 8	Tenuta ed aggiornamento della banca dati
Art. 9	Ammissione al sistema integrato degli interventi
Art. 10	Competenze del Comune
Art.11	Sistema dei Servizi Sociali
Art.12	Prestazioni lavorative
Art.13	Contributi o sussidi
Art.14	Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili
Art. 15	Altri servizi
Art. 16	Destinatari degli interventi economici
Art. 17	Tipologia dei contributi
Art. 18	Competenza
Art. 19	Competenza del Sindaco
Art. 20	Modalità di accesso
Art. 21	Tempi di presentazione della domanda
Art. 22	Istruttoria della domanda
Art. 23	Consistenza dei contributi
Art. 24	Fondo sociale per l'affitto
Art. 25	Cumulabilità degli interventi
Art. 26	Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta
Art. 27	Uffici di istruttoria delle pratiche e coordinamento
Art. 28	Regolamenti esecutivi per servizi specifici
Art. 29	Azioni di rivalsa
Art. 30	Disciplina della pubblicità degli atti
Art. 31	Revisioni per effetto della normativa regionale
Art. 32	Disposizioni finali
MOD. A	Richiesta di ammissione a beneficio economico
MOD. B	Richiesta di ammissione a beneficio economico.



## Art. 1 Oggetto

Con il presente Regolamento il Comune di Vibo Valentia, nell'esercizio dei suoi poteri d'autonomia e secondo la propria competenza e disponibilità finanziaria:

1. **disciplina** l'attività del Servizio Sociale Comunale e le funzioni di assistenza sociale che il Comune eroga, nel rispetto delle previsioni e delle competenze di legge, in favore dei soggetti di cui al successivo articolo 3;
2. **dispone** norme di attuazione della legge 08.11.2000, n. 328, da ora in poi denominata "legge quadro";
3. **determina** le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in ottemperanza all'art. 12 della L. 7.8.1990 n. 241, nel rispetto della trasparenza amministrativa e per il conseguimento delle finalità per le quali le risorse economiche vengono impegnate;
4. **disciplina** nell'ambito dell'assistenza economica l'attività dei Servizi preposti, fissando i criteri per l'accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi ed in particolare quelli diretti a prevenire, ridurre, superare, lo stato di bisogno di singoli o nuclei familiari conseguente ad inadeguatezza del reddito, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti della cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, la Legge 8.11.2000 n. 328, la Legge Regionale 26.11.2003 n. 23, la Legge Regionale 2.2.2004 n. 1.

Il presente regolamento si ispira a principi di prevenzione del disagio e della marginalità sociale conseguenti all'insufficienza del reddito individuale o familiare, per il superamento delle difficoltà sociali connesse alla mancanza di autonomia.

L'integrazione economica dovrà essere intesa quale:

1. sostegno temporaneo al singolo e al nucleo familiare, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale;
2. supporto per lo sviluppo dell'aggregazionismo, dell'associazionismo senza fini di lucro e del volontariato nel settore culturale, sportivo, turistico, del tempo libero ed economico;

## Art. 2 Condizioni

Il Presente regolamento è emanato in attesa delle normative regionali in attuazione di quanto alla legge quadro. Della sua osservanza dovrà essere dato atto negli interventi da esso disciplinati.

## Art. 3 Utenza e soggetti beneficiari

Sono "beneficiari" delle provvidenze comunali di cui al presente regolamento i soggetti individuati nella legge quadro, all'art. 2 comma 1, con le priorità di cui alla medesima disposizione comma 3.

I soggetti di cui al primo comma della legge quadro, definiti ai fini del presente regolamento come "beneficiari", sono individuati dal Servizio Sociale comunale a norma dei successivi articoli.

Il sistema integrato di servizi dovrà essere informato al sostegno della famiglia come risorsa e luogo privilegiato di realizzazione e formazione della persona.

I beneficiari e le loro famiglie accedono alle provvidenze e/o al sistema integrato di interventi secondo le procedure indicate nei successivi articoli, accertate le condizioni di disagio o di bisogno.

Una volta inserite nel sistema integrato di interventi, l'erogazione delle prestazioni del sistema avviene nel rispetto delle formalità di cui al presente regolamento.

### Note

*L.Q. 328/2000 art. 2 c.1: hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuate ai sensi dell'art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 25.7.98 n.286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le prestazioni di prima assistenza, di cui all'art. 129, c. 1, lettera b, del decreto legislativo 31.3.98 n.112*



## Art. 4 Finalità degli interventi

Il presente regolamento si ispira a principi di prevenzione del disagio e della marginalità sociale conseguenti all'insufficienza del reddito individuale o familiare, per il superamento delle difficoltà sociali connesse alla mancanza di autonomia.

L'integrazione economica dovrà essere intesa quale:

3. sostegno temporaneo al singolo e al nucleo familiare, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale;
4. supporto per lo sviluppo dell'aggregazionismo, dell'associazionismo senza fini di lucro e del volontariato nel settore culturale, sportivo, turistico, del tempo libero ed economico;

Il Comune Vibo Valentia, tramite i suoi Uffici, avrà cura di assicurare secondo la disponibilità finanziaria alle famiglie gli interventi previsti dalla legge quadro e dal presente regolamento finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona umana, garantire la qualità della vita, prevenire, eliminare o ridurre gli svantaggi derivanti dalle situazioni di emarginazione, devianza, inadeguatezza di reddito, disabilità, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e quant'altro sia di ostacolo alla piena realizzazione dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale agli artt. 2, 3 e 38;

La piena attuazione del disposto costituzionale dovrà essere perseguita operando per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali alla persona ed alle famiglie di cui al presente regolamento.

Il sistema integrato dovrà essere realizzato in esecuzione dell'art. 1 comma 3 della legge quadro mediante l'impiego integrato di risorse pubbliche, umane, tecniche, finanziarie e di organizzazione e delle analoghe risorse degli organismi privati del terzo settore.

Il sistema integrato sarà costituito secondo le norme della legge quadro e le norme del presente regolamento e persegue la qualità delle prestazioni e la libera scelta dei servizi da parte di beneficiari ed utenti, mediante il ricorso preferenziale al meccanismo ed alle forme dell'accreditamento di cui agli artt. 3 c. 4, 6 c. 2 lett. "c" e 11 - l. quadro 328/2000.

### Note

*L. Q. 328/2000 art. 1 c. 3: la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di e servizi sociali compete agli V.L., alle regioni e allo Stato ai sensi del Decreto Legislativo 31.3.98, n. 112 e alla presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli V.L.*

*L. Q. 328/2000 art. 3 c. 4.: gli V.L., le regioni e lo Stato, promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 24, c. 1, lettera a), numeri 1) e 2) della presente legge, nonché delle delle pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni e degli assegni erogati ai sensi dell'art. 3, c. 6, della l. 8.8.95 n. 335;*

*L. Q. 328/2000 art. 6 (funzioni dei comuni) c. 2 lett. "c": autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 c. 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli artt. 8 c. 3 lettera f) e 9 c. 1 lettera c;*


*L. Q. 328/2000 art. 11 (autorizzazione e accreditamento per i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)*

## Art. 5 Rapporti con il Terzo Settore.

Il Comune:

- riconosce il ruolo e la rilevanza pubblica delle attività degli organismi di cui all'art. 1 comma 4 della legge quadro;
- collabora con il Terzo Settore assicurandone il pieno coinvolgimento a livello progettuale, nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
- informa la propria azione amministrativa a sostegno delle attività degli organismi di cui al presente articolo, secondo i principi della sussidiarietà di cui all'art. 1 comma 3 della legge quadro, assumendo di preferenza il ruolo progettuale di promotore delle iniziative concertate e di controllo e verifica della qualità delle prestazioni.

I dati relativi alla utenza, alla individuazione dei bisogni e delle situazioni che richiedono interventi compresi nel sistema integrato da utilizzare per la motivazione di progetti o provvedimenti singoli, possono essere accertati in





collaborazione con gli organismi di cui al presente articolo, previo esperimento delle procedure di qualificazione previste nel presente regolamento.

*Note*

*L.Q. 328/2000 art. 1 c.4: gli U.L.L., le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

**Art. 6**

**Ruolo del volontariato nel sistema integrato.**

Il Comune riconosce il ruolo e la rilevanza pubblica delle associazioni di volontariato che possono collaborare con le Istituzioni alla:

- rilevazione ed alla lettura dei bisogni emergenti sul territorio;
- progettazione degli interventi e delle soluzioni organizzative nell'assistenza alle famiglie ed alle persone;
- predisposizione e attuazione di progetti.

Le associazioni di volontariato indicano i propri referenti sul territorio per le attività di collaborazione e di ausilio previste al presente regolamento e collaborano:

- in regime di gratuità;
- rispetto della massima autonomia;
- rispetto della propria missione determinata a norma dello Statuto di competenza.

**Art. 7**

**Programmazione – studio del contesto- individuazione delle priorità**

All' inizio di ciascun esercizio finanziario, unitamente agli allegati al bilancio, la Giunta predispone apposito atto di indirizzo concernente l'ordine delle priorità di interventi sociali integrati a favore dei soggetti individuati al comma 3 dell'art. 2 della legge quadro.

Detto ordine di priorità, se non diversamente deliberato all'atto dell'approvazione di bilancio, avrà valore anche per gli esercizi successivi.

La Giunta comunale delibera l'ordine delle priorità utilizzando i criteri di legge, sulla base:

- dei risultati accertati per l'esercizio precedente;
- delle risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui al presente regolamento in base alle migliori previsioni di riuscita dei programmi di intervento.

Al fine di cui ai punti precedenti l'Ufficio Servizi Sociali tiene aggiornato annualmente uno studio del contesto socio - ambientale per individuare le eventuali cause di disagio sociale, le previsioni a seguito della prevenzione, i provvedimenti di ordine economico e lavorativo che possono essere attuati con successo, i provvedimenti di carattere urbanistico ed abitativo che possono rivelarsi utili per l'eliminazione dei fattori di disagio ambientale.

Lo studio è redatto dal Comune da apposito personale delegato con atto di Giunta in collaborazione con i soggetti che verranno accreditati, gli organismi pubblici e del terzo settore.

**Art. 8**

**Tenuta ed aggiornamento della banca dati**

Il Servizio Sociale comunale individua nominalmente i soggetti beneficiari ai sensi del presente regolamento, laddove sia disponibile il personale dell'Ente o possa essere sostituito con personale di altri Enti che collaborano con il Comune ai sensi della vigente normativa, redige un progetto specifico finalizzato a rimuovere o attenuare le cause di bisogno.

Le informazioni raccolte sono tenute in una banca dati condivisa con i soggetti di cui al comma precedente, con le opportune garanzie in ordine alla tutela della riservatezza degli interessati.

Ai sensi e per gli effetti del D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003. (Codice in materia di protezione dei dati personali) tutte le informazioni, gli atti e i dati e contenuti nella mappa del fabbisogno, nelle relazioni dei Servizi Sociali o dei soggetti qualificati in ordine a ciascun beneficiario, i dati anagrafici, le informazioni inerenti alle

patologie e gli stati di bisogno dei beneficiari, dei loro familiari o di altri soggetti richiamati negli atti, devono essere trattati nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

#### Art. 9

#### Ammissione al sistema integrato degli interventi

Le prestazioni oggetto del sistema integrato dei servizi non possono essere erogate a soggetti che non siano stati ammessi al sistema integrato secondo le disposizioni di cui al presente articolo.  
I soggetti aventi titolo all'erogazione dei servizi ai sensi del presente regolamento possono essere ammessi alle prestazioni:

- a) a domanda;
- b) su segnalazione e accertamento del Servizio sociale comunale;
- c) su segnalazione dei privati convenzionati o accreditati e delle istituzioni pubbliche;
- d) per i casi eccezionali e non previsti nei punti precedenti, dietro provvedimento motivato del Dirigente, che può disporre l'inserimento di soggetti bisognosi nel sistema delle prestazioni sociali di cui al presente regolamento, con proprio provvedimento motivato a tutela del cittadino, per ragioni gravi la cui soluzione richiede di dover ottemperare in regime di emergenza.

I soggetti ammessi ai sensi delle quattro lettere del comma precedente, sono inseriti nella banca dati di cui all'art.8 cessata la situazione di bisogno, i beneficiari sono cancellati dalla banca dati.

#### Art. 10

#### Competenze del Comune

Il Comune assicura che il proprio intervento garantisca le seguenti funzioni:

- 1) progettare e realizzare un sistema locale dei servizi sociali a rete, indicando priorità e settori di innovazione tramite concertazione, risorse umane e finanziarie;
- 2) erogare i servizi e le attività assistenziali ai cittadini di cui al presente articolo nella misura delle disponibilità finanziarie;
- 3) prevedere la concessione su richiesta dell'interessato dei titoli validi per acquisto di servizi sociali, non appena emanata la apposita normativa regionale in materia che disciplinerà le modalità di concessione di aiuti nell'ambito di un percorso assistenziale per l'integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari;
- 4) garantire ai cittadini possibilità di controllo sulla qualità dei servizi;
- 5) autorizzare e vigilare su strutture residenziali e semi-residenziali a gestione pubblica o privata, accreditate (o meno);
- 6) individuare ambiti territoriali nei quali pianificare lo sviluppo delle azioni sociali;
- 7) definire i parametri di valutazione per l'accesso prioritario a prestazione dei servizi, in base al presente regolamento ed alle normative emanate dalla regione;
- 8) promuovere forme innovative di collaborazione per favorire "auto-aiuto" e reciprocità tra cittadini;
- 9) effettuare forme di consultazione con Organismi Terzi nella definizione dei programmi;
- 10) coordinare programmi di attività da Organismi Terzi operanti nel sociale e favorire intese con Aziende Sanitarie per attività socio-sanitarie;
- 11) adottare strumenti per semplificare procedure amministrative e migliorare controllo su efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni fornite;

Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali sarà concessa priorità a:

- 1) erogazione interventi a sostegno di maternità e paternità;
- 2) servizi di affidamento familiare per sostenere compiti educativi delle famiglie;
- 3) servizi di promozione dell'infanzia ed adolescenza, con particolare attenzione ai minori in stato di disagio;
- 4) servizi formativi ed informativi di sostegno ai genitori, anche tramite promozione di mutuo aiuto tra famiglie;



- 5) prestazione di aiuto e sostegno domiciliare, anche mediante erogazione di contributi a famiglie che "assumono compiti di accoglienza, cura dei disabili fisici, psichici e sensoriali, di minori in affidamento, di anziani";
- 6) "servizi di sollievo" finalizzati ad affiancare le famiglie nella cura quotidiana di persone non autosufficienti o sostituirle durante l'orario di lavoro

### Art. 11 Sistema dei Servizi Sociali

Il Sistema dei servizi sociali, compendia:

- 1) misure a contrasto della povertà e sostegno al reddito con priorità alle persone senza fissa dimora;
- 2) servizi di accompagnamento con priorità ai soggetti anziani, disabili, soli;
- 3) misure economiche per favorire una vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- 4) interventi per disabili e persone anziane per favorire la permanenza in famiglia o a domicilio;
- 5) inserimento in strutture comunitarie di accoglienza, in strutture residenziali o semi-residenziali per quanti a seguito della limitata autonomia non siano assistibili a domicilio;
- 6) promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- 7) interventi a sostegno di minori in situazione di disagio tramite supporto al nucleo familiare di origine o inserimento preferibilmente in ambiti familiari;
- 8) misure per il sostegno nell'assunzione delle responsabilità familiari e la cura dei familiari;
- 9) promozione del benessere e della coesione sociale, mutuo aiuto e associazionismo familiare;
- 10) partecipazione alla formulazione di proposte per offerta dei servizi e valutazione degli stessi, dirette a favorire la solidarietà generazionale, nel promuovere le pari opportunità e riconoscere l'autonomia di ciascun componente la famiglia;
- 11) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- 12) interventi per la piena integrazione dei disabili concordati ove possibile con gli stessi in merito alle specifiche esigenze;
- 13) prestazioni integrate socio-sanitarie per contrastare le dipendenze (da droga, alcol, farmaci ecc.) favorendo interventi di recupero e reinserimento sociale;
- 14) informazione e consulenza a cittadini e famiglie per usufruire servizi di cui sopra;
- 15) ogni altra misura utile a realizzare il progetto di famiglia redatto dal Servizio Sociale.

Le misure di intervento di cui al presente articolo possono essere erogate insieme o singolarmente a seconda delle necessità.

### Art. 12 Prestazioni lavorative

Per favorire il sollievo dello stato di disoccupazione, qualora questo sia necessario alla risoluzione delle problematiche familiari individuate in un progetto di famiglia, può essere avviata una procedura di inserimento lavorativo agevolato, secondo il presente articolo.

La giunta, con proprio atto può istituire un meccanismo pubblico di sostegno alla occupazione, mediante attività di mediazione tra datori di lavoro privati e soggetti inseriti nel sistema integrato dei servizi, fondato sull'accertamento delle attitudini lavorative dei bisognosi.

Il programma di agevolazione di cui al comma precedente deve prevedere:

- a) borsa di studio per la formazione;
- b) corso di formazione obbligatorio, condizione per il mantenimento dell'interessato nel sistema dei servizi sociali integrati;
- c) collaborazione con i privati datori di lavoro e loro organizzazioni di categoria per l'inserimento post corso di formazione;
- d) agevolazione ed assistenza anche fiscale per coloro che decideranno di condurre attività professionali o autonome, anche in forma di cooperativa;



**Art.13**  
**Contributi o sussidi**

I contributi o sussidi consistono in eccezionali erogazioni di denaro periodiche dirette ad agevolare il superamento dello stato di indigenza, altresì, in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole o in forma progettuale, a sostegno di attività per le quali il Comune abbia concesso il proprio patrocinio.

**Art.14**  
**Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili**

Possono essere finanziate dal Comune:

- a) iniziative e attività socio-assistenziali;
- b) prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa, occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

Non sono accoglibili domande di sovvenzione per iniziative, attività e prestazioni che non si svolgano nell'ambito del territorio comunale.

L'assegnazione del sostegno, nel limite delle risorse disponibili, deve avvenire previa approvazione del progetto da sostenere che deve essere presentato durante l'esercizio finanziario e che saranno valutate in ordine di presentazione.

La valutazione è effettuata, previo accertamento che le stesse non siano già state finanziate da altri Settori del Comune o non abbiano già ricevuto valutazioni negative da parte di questi.

**Art. 15**  
**Altri servizi**

Tra le provvidenze possono rientrare altri servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini con lo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, culturale, o ambientale.

I servizi sono offerti a domanda degli interessati, a seguito di idonea comunicazione tramite avvisi pubblici.

**Art. 16**  
**Destinatari degli interventi economici**

Sono destinatari degli interventi economici:

1. cittadini o nuclei familiari regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Vibo Valentia da almeno dodici mesi e che non risultino, anche se temporaneamente, domiciliati in altro comune;
2. persone temporaneamente presenti sul territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tale per cui l'intervento non sia differibile e ne sia stato accertato il carattere straordinario;
3. organizzazioni di volontariato operanti su territorio comunale in uno dei seguenti settori: sociale, culturale, sportivo, ambientale, economico, turistico, tempo libero, spettacolo;
4. istituzioni scolastiche per l'attuazione di iniziative e programmi integrativi a quelli curricolari;
5. comitati, fondazioni, cooperative e altre istituzioni di carattere privato;
6. organizzazioni non profit, enti pubblici e comitati per specifiche iniziative volte a prestare aiuto in caso di calamità o eventi eccezionali su territorio nazionale o straniero la cui partecipazione del Comune assuma particolare rilevanza;

Gli interventi di cui ai punti 2 e 6 dovranno avere carattere di emergenza, eccezionalità, temporaneità.

Non sono accoglibili domande di sovvenzione per iniziative, attività e prestazioni che non si svolgano nell'ambito del territorio comunale



**Art. 17**  
**Tipologia dei contributi**

I contributi economici sono distinti in:

1. **ordinari;**
2. **straordinari.**

**I contributi ordinari** sono destinati ad integrare il reddito del singolo o della famiglia, in presenza di situazioni che richiedono un onere economico eccezionale e straordinario.

Sono erogabili di norma una sola volta nello stesso anno, compatibilmente alla disponibilità di bilancio ed alle richieste pervenute all'Ente.

Rientrano tra i contributi ordinari quelli erogati per:

- a) Minori orfani, illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre convivente;
- b) Detenuti ed ex detenuti;
- c) Spese Funerarie;
- d) Disabili;
- e) Indigenti;
- f) Affetti da patologie croniche

**I contributi straordinari** sono erogabili una sola volta nel corso dell'anno e non costituiscono impegno per l'amministrazione comunale per gli esercizi finanziari futuri.

Rientrano tra i contributi straordinari quelli erogati ad enti, associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche, comitati, fondazioni, cooperative e altre istituzioni di carattere privato non aventi scopo di lucro e, altresì, quelli previsti ai punti 2 e 7 del precedente articolo.

Possono, inoltre, essere erogati contributi straordinari (in via eccezionale) per sostenere manifestazioni di rilevanza culturale, sportiva, sociale, economica, ricreativa, di norma una volta all'anno.

**Art. 18**  
**Competenza**

La competenza dell'atto deliberativo per la concessione dei contributi economici di cui al presente Regolamento è della Giunta Comunale.

La competenza nella formulazione della graduatoria attinente il bisogno individuale o familiare è del Settore Servizi alla Persona.

**Art. 19**  
**Competenza del Sindaco**

Sindaco, per i casi di particolare eccezionalità ed urgenza, sentito il Dirigente competente, può disporre dei fondi di sostegno di pronto intervento da attingere, eventualmente anche dalla cassa economica.

**Art. 20**  
**Modalità di accesso**

L'accesso ai **contributi ordinari**, di cui al punto 1 dell'art.17, deve avvenire tramite il modello indicato in appendice con la lettera A, corredato dai seguenti documenti:

- 1) auto certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante eventuali situazioni particolari;
- 2) Modello ISEE;
- 3) Certificato medico, se il richiedente è disabile o affetto da patologie croniche o il nucleo familiare comprende un membro convivente che si trovi in dette condizioni;
- 4) Fatturazioni in caso di richiesta pagamento spese funebri o altre spese documentabili.



Il richiedente può allegare ulteriore documentazione ritenuta utile o idonea a comprovare il proprio stato di disagio.

L'accesso all'intervento può avvenire anche su iniziativa del Servizio Sociale Comunale, valutata la situazione economica e socio-ambientale.

L'accesso ai **contributi straordinari**, di cui al punto 2 dell'art. 17, deve avvenire tramite modello indicato in appendice con la lettera B, a firma del legale rappresentante, corredato dai seguenti documenti:

copia dello statuto, se l'ente ne è già in possesso, dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente immutabilità dello statuto;

copia del bilancio preventivo riferito all'anno di presentazione della domanda, corredato dall'allegato verbale di approvazione da parte degli organi statutari e sottoscritto dai membri del Consiglio Direttivo;

rendiconto della gestione dell'annualità precedente per il secondo anno di attività e oltre;

copia del programma di attività ed iniziative riferite all'anno di presentazione della domanda;

dichiarazione nella quale si attesti il numero dei soci e si indichi quanti i soggetti usufruiranno gratuitamente del servizio o delle attività per le quali è richiesto il beneficio;

Le associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, enti pubblici o privati, comitati religiosi ed istituzioni scolastiche alle quali verranno stanziati contributi per realizzare iniziative avranno l'obbligo di fare risultare dai loro atti e dalle forme pubblicitarie che tali iniziative sono state realizzate con il patrocinio del Comune, pena l'esclusione dell'accesso a contributi futuri.

Il Comune resterà estraneo a qualunque forma di rapporto o di obbligazione, costituita a seguito dell'iniziativa patrocinata, tra privati, privati ed enti privati o enti pubblici, privati ed aziende private o pubbliche, associazioni, comitati e qualunque altro soggetto pubblico o privato che collabori per lo svolgimento dell'attività fornendo beni, servizi, prestazioni o quant'altro, a qualsiasi titolo.

L'accesso ai contributi straordinari per eventi eccezionali può avvenire su direttiva del Sindaco, su richiesta dell'interessato o su iniziativa del Dirigente del Settore dei Servizi Sociali Comunali.

Le richieste di contributo ordinario o straordinario, devono essere indirizzate al Dirigente del Settore n. 3 ed inoltrate al protocollo generale del Comune.

## Art. 21

### Tempi di presentazione della domanda

La presentazione delle domande per la concessione di benefici economici, potrà avvenire secondo il seguente calendario, fatte salve le urgenze e le disponibilità finanziarie del Comune:

#### 1) contributi ordinari:

1) 1 gennaio al 30 aprile, per ottenere la concessione entro il 31 luglio dello stesso anno;

2) 1 maggio al 31 ottobre, per ottenere la concessione entro il 30 novembre dello stesso anno;

#### 2) contributi straordinari:

1) 1 gennaio al 30 aprile, per ottenere la concessione entro il 30 giugno dello stesso anno;

2) 1 maggio al 31 ottobre, per ottenere la concessione entro il 30 novembre dello stesso anno;

## Art. 22

### Istruttoria della domanda

Sono competenti per l'istruttoria delle domande:


il Servizio Sociale per:

o contributi ordinari;

o straordinari per i casi di competenza di detto Servizio di cui ai punti 2 e 6 dell'art. 16;

o straordinari relativi alle associazioni e le organizzazioni non profit, i comitati, le organizzazioni di volontariato, le istituzioni scolastiche, le fondazioni, le cooperative e le altre istituzioni di carattere privato che operano in campo socio assistenziale.

- il Servizio Pubblica Istruzione e Cultura, Sport, Spettacolo, Tempo Libero per:



o contributi straordinari relativi alle associazioni e le organizzazioni non profit, i comitati religiosi, le organizzazioni di volontariato, le istituzioni scolastiche, fondazioni, cooperative e le altre istituzioni di carattere privato che operano in campo culturale, sportivo, ricreativo, tempo libero.

- il Servizio Commercio per:

o contributi straordinari relativi alle associazioni e le organizzazioni non profit, i comitati religiosi, le organizzazioni di volontariato, le istituzioni scolastiche, fondazioni, cooperative e le altre istituzioni per le iniziative a carattere economico e di sviluppo del territorio

La pratica deve avvenire in tempo utile per il rispetto del calendario di cui al precedente articolo.

La pratica delle pratiche dovrà, inoltre, essere completata dalla relazione del servizio competente.

In caso in cui la richiesta risultasse carente di documentazione o non dovesse essere accolta, l'Ufficio competente dovrà darne comunicazione all'interessato.

### Art. 23

#### Consistenza dei contributi

L'entità dei contributi verrà calcolata dall'Ufficio competente, sulla base delle richieste pervenute e delle somme stanziare in bilancio, suddividendo l'intera somma per i due semestri da coprire e sulla base delle direttive della Giunta Comunale.

Per il calcolo dei redditi farà fede la certificazione ISEE.

Il minimo vitale deve essere determinato ed aggiornato annualmente in misura corrispondente al minimo pensionistico previsto dall' I.N.P.S. ( € 436.14 - minimo vitale anno 2007 - x 13 = 5.669,82).

Tenuto conto della scarsità delle risorse del bilancio comunale, il parametro del minimo vitale viene ricavato dividendo per due il minimo vitale I.N.P.S.

La consistenza del contributo economico ordinario erogato sarà determinata, se reso possibile dalla disponibilità finanziaria, secondo il seguente schema:

Composizione nucleo familiare	Scala equivalenza indici D.Lgs.n. 130/00	Modalità di calcolo Minimo vitale: 2 x indice di equivalenza	Importo del contributo
1 persona	1.00	218.07 x 1.00	218.07
2 persone	1.57	218.07 x 1.57	342,36
3 persone	2.04	218.07 x 2.04	444,86
4 persone	2.46	218.07 x 2.46	536,45
5 persone	2.85	218.07 x 2.85	621,49

Ulteriori maggiorazioni sull'importo del contributo ( D.lgs.130/00):

- 0.2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;

- 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori ed entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa;

- 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della L. 5.2.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;

Qualora la disponibilità finanziaria non dovesse consentire l'erogazione dell'intera somma spettante, questa verrà attribuita in funzione della percentuale ottenuta dal rapporto tra la somma disponibile per il semestre e quella da erogare in base alle richieste dei beneficiari pervenute nel semestre di riferimento, tenuto conto dello schema di cui sopra.

Eventuali somme residue al termine dell'anno saranno ricalcolate e ridistribuite ai beneficiari dell'anno in corso.

I contributi a favore alle associazioni e le organizzazioni non profit, i comitati, le fondazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni di carattere privato verranno concessi dalla Giunta Comunale e dovranno essere rendicontati al termine dell'iniziativa.



**Art. 24**  
**Fondo sociale per l'affitto**

Il Comune annualmente può stanziare nel proprio bilancio delle risorse economiche a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto.

**Art. 25**  
**Cumulabilità degli interventi**

L'erogazione economica è subordinata all'assenza di altri finanziamenti previsti da norme a sostegno del singolo o del nucleo familiare.

**Art. 26**  
**Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta**

I beneficiari degli interventi disciplinati con il presente regolamento, sono tenuti a comunicare entro 30 giorni, le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Il servizio sociale nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni provvederà ad ogni verifica ritenuta opportuna con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta saranno soggette a verifiche specifiche e a campione previste dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni delle banche dati in possesso di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Le verifiche saranno a cura dell'Ufficio di Settore preposto all'istruttoria della pratica.

**Art. 27**  
**Uffici di istruttoria delle pratiche e coordinamento**

Gli Uffici di cui all'articolo 22, oltre a predisporre quanto attiene all'istruttoria delle pratiche: incentivano ogni collaborazione tra Uffici competenti ad erogare prestazioni sia comunali che esterne; curano l'aggiornamento della modulistica di riferimento e la diffusione anche di eventuali avvisi pubblici; attivano le procedure di controllo sulla veridicità della documentazione prodotta; attivano le azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente; tengono il monitoraggio delle erogazioni effettuate; raccolgono dati relativi a bisogni sociali emergenti e alle erogazioni effettuate al fine di orientare la programmazione e fornire dati statistici ad altri enti.

**Art. 28**  
**Regolamenti esecutivi per servizi specifici**

Le materie oggetto di intervento possono essere regolamentate, in applicazione della specifica disciplina nazionale o regionale di riferimento, con ulteriori regolamenti il cui schema sarà approvato dalla Giunta e presentato in Consiglio per l'adozione.

In mancanza di tali regolamenti e fino alla loro adozione, provvederanno la Giunta ed il Servizio applicando direttamente gli istituti di legge nazionale o regionale, ciascuno secondo la propria competenza.

I regolamenti di cui al comma due dovranno essere approvati ed adottati sulla base delle concrete e specifiche esperienze maturate nel corso delle attività di Servizio.





**Art. 29**  
**Azioni di rivalsa**

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto indebitamente percepito ed incorreranno nelle sanzioni penali previste dal D.P.R.445/00, per dichiarazioni mendaci o presentazione di falsa documentazione.

**Art. 30**  
**Disciplina della pubblicità degli atti**


In sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 267/18.8.2000 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice materia di protezione dei dati personali) tutte le informazioni, gli atti e i dati e contenuti nella mappa del bisogno, nelle relazioni dei Servizi Sociali o dei soggetti qualificati in ordine a ciascun beneficiario, i dati grafici, le informazioni inerenti alle patologie e gli stati di bisogno dei beneficiari, dei loro familiari o di soggetti richiamati negli atti, devono essere trattati nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

**Art. 31**  
**Revisioni per effetto della normativa regionale**

Il presente regolamento sarà soggetto a revisione successivamente alla emanazione della legge regionale per le sole parti incompatibili con essa.  
La Giunta comunale, con propria delibera, provvederà alla individuazione delle parti in contrasto con la legge regionale disponendone la sospensione e demandando al Consiglio le necessarie modifiche ed integrazioni.

**Art. 32**  
**Disposizioni finali**

alla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le disposizioni contenute negli atti precedenti sono intendersi revocate.



Al Sig. ....  
Comune di Vibo Valentia

Oggetto: Richiesta di ammissione a beneficio economico.

Il/La sottoscritt... ..  
Nat... a .....il...../...../...../ e residente a Vibo Valentia  
(frazione di .....)in via/piazza.....n.....,  
dalla nascita / dal ...../...../...../, immigrato in possesso di .....  
.....recapito telefonico n.....

**C H I E D E**

di poter accedere al beneficio previsto a sostegno di:

- Minori orfani, illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre convivente
- Detenuti ed ex detenuti
- Spese Funerarie
- Disabili
- Indigenti
- Affetti da patologie croniche

Allega alla presente:

1. auto certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante eventuali situazioni particolari;
2. Modello ISEE;
3. Certificato medico, se il richiedente è disabile o affetto da patologie croniche o il nucleo familiare comprende un membro convivente che si trovi in dette condizioni;
4. Fatturazioni in caso di richiesta pagamento spese funebri o altro;
5. Copia della carta o del permesso di soggiorno, se il richiedente è immigrato;
6. altro .....

sottoscritto dichiara:

di non aver inoltrato richiesta e ottenuto contributi da altre istituzioni pubbliche per gli stessi scopi


- di aver inoltrato richiesta e ottenuto contributi da altre istituzioni pubbliche per gli stessi scopi, nella misura di €.....

In esecuzione al D.Lgs n. 196/03, recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali, il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, al fine di dare esecuzione alla propria richiesta.

Firma

Vibo Valentia, li .....

.....



Al Sig. ....  
Comune di Vibo Valentia

Oggetto: Richiesta di ammissione a beneficio economico.

Il/La sottoscritt...  
Nat... a ..... il...../...../..... e residente a Vibo Valentia  
(frazione di .....) in via/piazza.....  
..... n..... recapito telefonico n..... Codice Fiscale n.  
..... in qualità di rappresentante legale del.....  
.....  
con sede in Vibo Valentia (frazione di.....) in  
via/piazza..... n..... recapito telefonico  
n..... che opera nel settore.....  
sul territorio vibonese dal...../...../.....

CHIEDE

Per l'anno ..... di poter accedere al beneficio previsto a favore di:

- Enti
- Associazioni senza scopo di lucro
- Organizzazioni di volontariato
- Istituzioni scolastiche
- Comitati, fondazioni, cooperative e altre istituzioni di carattere privato non aventi scopo di lucro

per quanto previsto nell'allegato programma

Allega alla presente:

- copia dello statuto (se l'ente è già in possesso dichiarazione attestante l'immutabilità);
- copia del bilancio preventivo riferito all'anno di presentazione della domanda, corredato all'allegato verbale di approvazione da parte degli organi statutari e sottoscritto dai membri del Consiglio Direttivo;
- rendiconto della gestione dell'annualità precedente (per il secondo anno di attività e oltre);
- copia del programma di attività ed iniziative riferite all'anno di presentazione della domanda;
- dichiarazione nella quale si attesta il numero dei soci e si indica quanti soggetti usufruiranno gratuitamente del servizio o delle attività per le quali è richiesto il beneficio
- altro.....

Il sottoscritto dichiara:

- di non aver inoltrato richiesta e ottenuto contributi da altre istituzioni pubbliche per gli stessi scopi previsti nel programma

- di aver inoltrato richiesta e ottenuto contributi da altre istituzioni pubbliche per gli stessi scopi previsti nel programma, nella misura di € .....

- che ..l.. che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di nessun partito (art.7 L. n. 115/74 modificato con art. 4 L.659/81)

In esecuzione al D.Lgs. n. 196/03, recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali, il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, al fine di dare esecuzione alla propria richiesta.

Firma

Vibo Valentia, li .....

